

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE MASTER  
ALL RISK IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DI COGENERAZIONE**

**Codice CIG:**

**stipulata tra**

**AZIENDA VERITAS S.p.A.  
IN NOME PROPRIO E PER CONTO DELLE SOCIETA' COLLEGATE E PARTECIPATE**

**A.S.V.O. SPA  
VIER SRL**

(di seguito denominata Assicurato)

e

.....

(di seguito denominata Società)

Effetto: ore 24:00 del 30/06/2015

Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2018

Durata: 3 anni, 6 mesi

Scadenza rate annuali: ore 24.00 del 31/12

Il premio cumulativo verrà corrisposto dalla Contraente VERITAS SPA in nome proprio e per conto delle controllate/partecipate assicurate.

La gestione dei sinistri come pure tutte le obbligazioni discendenti dal presente contratto, spetterà alla Contraente VERITAS SPA.

**L'ASSICURATO**

.....

**LA SOCIETA'**

.....

**CAPITOLATO PER COPERTURA ALL RISK FOTOVOLTAICO  
VERITAS SPA E COLLEGATE/PARTECIPATE**

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all'emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.

Le Parti sono d'accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le "informative al contraente" previste dalla legge.

**CONTRAENTE:**

**VERITAS SPA**

SANTA CROCE, 489 - 30135 – VENEZIA (VE)  
C.F. 03341820276

**ASSICURATO**

**A.S.V.O. SPA**

VIA D. MANINI, 63/A – 30026 – PORTOGRUARO (VE)  
C.F. 83002690275 – P.I. 02178790271

**VIER SRL**

SANTA CROCE, 489 - 30135 – VENEZIA (VE)  
C.F. 03849350271

## **SOMMARIO**

### **SEZIONE 1) DEFINIZIONI**

### **SEZIONE 2) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Clausola non modificabile)
- Art. 2a) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
- Art. 3 Modifiche dell'assicurazione
- Art. 4 Aggravamento del rischio
- Art. 5 Diminuzione del rischio
- Art. 6 Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto
- 6a) Proroga in caso di sinistro grave
- Art. 7 Periodo di assicurazione
- Art. 8 Oneri fiscali
- Art. 9 Foro competente
- Art. 10 Rinvio alle norme di legge
- Art. 11 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio e accesso al portale web della compagnia

### **SEZIONE 3) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE COSE ASSICURATE**

- Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

### **SEZIONE 4) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

- Art. 2 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 3 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 4 Procedura per la Valutazione del Danno
- Art. 5 Mandato dei periti
- Art. 6 Determinazione del danno
- Art. 7 Somma Assicurata- Assicurazione parziale
- Art. 8 Limite massimo dell'indennizzo
- Art. 9 Ispezione delle cose assicurate
- Art. 10 Pagamento dell'indennizzo

### **SEZIONE 5) NORME SEMPRE OPERANTI**

- Art. 11 Danni elettrici
- Art. 12 Localizzazione delle cose assicurate
- Art. 13 Protezioni

### **SEZIONE 6) CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI**

- 01- Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi
- 02 - Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato
- 03 - Terremoto
- 04 - Limiti di indennizzo
- 05 - Deroga alla regola proporzionale
- 06 - Spese di demolizione e sgombero
- 07 - Franchigie e scoperti
- 08 - Danni da interruzione di esercizio
- 09 - Forza maggiore
- 10 - Onorari periti
- 11 - Responsabilità civile
  - A - Responsabilità Civile della proprietà dell'impianto
  - B - Responsabilità civile della conduzione dell'impianto

**7. PARTITE E SOMME ASSICURATE RIPORTATE NELLE SCHEDE DI CIASCUNA AZIENDA – IN SEGUITO ALLEGATE-**

1) A.S.V.O. SPA

2) VIER SRL

## **SEZIONE 1) DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato sotto indicato:

**- Assicurazione:**

il contratto di assicurazione;

**- Assicurato:**

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**- Contraente:**

il soggetto che stipula l'assicurazione;

**- Cose assicurate:**

impianti e apparecchiature per la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici;

**- Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche**

contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;

**- Franchigia:**

importo fisso che resta a carico dell'Assicurato sull'indennizzo;

**- Franchigia temporale:**

periodo di tempo lavorativo che parte dal momento del sinistro durante il quale restano a carico dell'Assicurato le perdite da interruzione o da riduzione di attività;

**- Indennizzo:**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**- Periodo di indennizzo:**

intervallo di tempo che inizia al momento di accadimento del sinistro e durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso ha come limite il periodo massimo fissato in polizza e non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o sospensione della polizza avvenute dopo la data del sinistro;

**- Polizza:**

il documento che prova l'assicurazione;

**- Premio:**

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**- Rischio:**

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**- Società:**

l'impresa assicuratrice;

**- Sinistro:**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

**- Scoperto:**

importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.

## **SEZIONE 2) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

(Valide salvo quanto eventualmente derogato - in senso per l'Assicurato più favorevole - in questa polizza e/o successive appendici)

#### **1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

#### **2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Clausola non modificabile)**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto ;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

#### **Art. 2a) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010**

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

### **3) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **4) Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### **5) Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio e/o di cessazione (in tutto o in parte) dell'attività - per qualunque causa - la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato dalla data della comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'Assicurato/Contraente potrà richiedere l'anticipata risoluzione della polizza senza obbligo di pagamento delle penali eventualmente previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione con diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto "pro rata" per il periodo dal verificarsi delle suddette circostanze fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

### **6) Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto**

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,

nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 15%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,

nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della

Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

#### **6a) Proroga in caso di sinistro grave**

Qualora nel corso degli ultimi 6 mesi di validità del contratto si verifichi un sinistro, che già non sia stato respinto dalla Compagnia, il cui ammontare pagato o posto a riserva ecceda di oltre il 50% il premio annuale di polizza al netto delle imposte, la Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso ed il contratto si intende prorogato di diritto di una ulteriore annualità decorrente dalla scadenza originaria del contratto.

In tale ipotesi la Società avrà diritto alla revisione del premio assicurativo relativo a tale ulteriore annualità in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.

#### **7) Periodo di assicurazione**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo con possibilità di rinnovo alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

Ove in base alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, il Contraente lo ritenga conveniente, la Società accorderà la prosecuzione del contratto per una durata massima di anni 3 a decorrere dal 31/12/2018 – 31/12/2021 secondo la richiesta che il Contraente inoltrerà con lettera raccomandata oppure PEC almeno 1 mese prima della scadenza della polizza

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto, ove non esercitata la facoltà di cui al comma precedente.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; è facoltà del Contraente, entro il massimo di 6 mesi di cui sopra, scegliere l'effettivo periodo di continuazione del servizio e la Società è obbligata all'accettazione di quanto richiesto.

Il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura; nel caso di continuazione del servizio seguito recesso anticipato non verrà corrisposto ulteriore premio né predisposto alcun rimborso da parte della Società qualora il rateo corrispondente al periodo di proroga risulti compensato dalla quota di premio già anticipata e non goduta.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata/PEC da inviarsi 60 giorni prima della suddetta scadenza.

#### **8) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **9) Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede legale il Contraente o l'Assicurato.

#### **10) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **11) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio e accesso al portale web della compagnia**

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La Società si impegna inoltre, a comunicare al Contraente una Username e una Password dedicate, necessarie all'accesso presso il portale web della Compagnia.

L'Azienda potrà avvalersi del portale della Compagnia attivabile tramite collegamento ad internet, raggiungibile all'indirizzo della stessa.

Il sistema interattivo dovrà consentire l'immediato scambio di informazioni in tempo reale tra la Compagnia e le Aziende Veritas SpA e collegate/controllate, attraverso la piattaforma WEB per la consultazione delle seguenti informazioni:

- su tutte le polizze attive,
- consultare le condizioni contrattuali sottoscritte;
- verificare lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
- verificare lo stato dei sinistri;

### **SEZIONE 3) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE COSE ASSICURATE**

#### **ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è operante a condizione che le cose assicurate siano installate, collaudate, in esercizio presso le ubicazioni indicate in polizza e riportate nelle schede 1) e 2) di cui all'art. 7 Partite e Somme assicurate.

Rischi esclusi dall'assicurazione Art. 1 - Sono esclusi i danni :

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui debbano rispondere a norma di legge;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto d'assistenza tecnica così come descritto nelle "Definizioni di polizza", anche se non sottoscritto dall'Assicurato;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di spostamenti al di fuori del locale di installazione originario, di trasporti, trasferimenti, e relative operazioni di carico e scarico;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
- i) da smarrimento od ammanco;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da terremoto, maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- o) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
- p) di serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi annui di assicurazione. Sono, inoltre, esclusi i difetti di rendimento delle cose assicurate.

### **SEZIONE 4) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

#### **Art. 2 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi deU' Art.1914 del C.C.
- b) dare immediato avviso alla Società o all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ai sensi dell' Art. 1913 del C.C., mezzo raccomandata, telegramma o telex.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) permettere ogni rivelazione o esame della macchina danneggiata;
- f) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dell'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

### **Art. 3 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade dal diritto all'indennizzo.

Procedura per la valutazione del danno

### **Art. 4 - Procedura per la Valutazione del Danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Art. 5 - Mandato dei periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 2;

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6 e successivi;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'Art. 6 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 6 - Determinazione del danno:**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti.

a) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a 1), difalcato dell'importo stimato come sub a 2).

b) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b 1), difalcato dell'importo stimato come sub b 2)

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quanto l'ammontare del danno, calcolato come sub a) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b 1).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della cosa assicurata od al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

#### **Art. 7 - Somma Assicurata- Assicurazione parziale**

Per somma assicurata si intende il costo di rimpiazzo a nuovo della cosa assicurata, ossia il suo prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte solo nel caso in cui queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme deH'articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più cose, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le cose stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 8 - Limite massimo dell'indennizzo**

L'indennizzo corrisponde all'ammontare del danno così come stimato all'Art.6 eventualmente ridotto per effetto dell'assicurazione parziale di cui all'Art. 7, e successivamente della franchigia prevista in polizza. Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto

della franchigia.

#### **Art. 9 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1 a).

### **SEZIONE 5) NORME SEMPRE OPERANTI**

#### **Art. 11 - Danni elettrici**

Ferme le esclusioni previste alla lettera c) dell'art. 1, delle condizioni generali di assicurazione, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) che siano installati sistemi di protezione contro le sovratensioni tramite limitatori di sovratensione, stabilizzatori di tensione, esternamente alle cose assicurate verso la rete di alimentazione;

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 15% con il minimo di €. 50000; nel caso in cui, al momento del sinistro non siano attivati i sistemi di protezione si applica lo scoperto del 15% con il minimo di €. 1000,00.

#### **Art. 12 - Localizzazione delle cose assicurate**

Nel caso in cui le cose assicurate siano installate sul suolo, la garanzia ha efficacia purché il sito ove le cose assicurate sono installate non sia stato soggetto ad alluvioni o inondazioni negli ultimi 5 anni e non deve essere adiacente a pendii franosi o soggetti o caduta di massi.

#### **Art. 13 - Protezioni**

Per gli impianti installati al suolo l'operatività delle garanzie furto, atti vandalici e dolosi in genere è subordinata alla condizione che siano presenti le seguenti misure di sicurezza / prevenzione :

- a - l'area su cui l'impianto è situato sia recintata con divisorio in rete metallica o in calcestruzzo armato o in laterizio avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0 e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave;
- b - le cose assicurate siano poste all'interno dell'area recintata ad una distanza di almeno metri 3,0 dalla struttura divisoria;
- c - tutta l'area sia continuamente monitorata da telecamere, con impianto TV a circuito chiuso, collegate con una centrale operativa di sorveglianza attiva 24 ore su 24.

## **SEZIONE 6) CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI**

### **01- SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI VANDALICI E DOLOSI**

A parziale deroga dell'Art. il, comma 1) delle condizioni generali di assicurazione, la Società risponde dei danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, con esclusione dei danni verificatisi in occasione di occupazione dei fabbricati qualora si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi.

Tale estensione di garanzia è operante a condizione che siano soddisfatte le condizioni indicate nell'Art. 13 "Protezioni" delle norme sempre operanti.

### **02 - ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO**

Per atto di terrorismo o sabotaggio organizzato si intende un atto ( incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza ) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione od una sua parte;

A parziale deroga dell'Art. 1, comma 1) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da inquinamento e contaminazione (batteriologicala, chimica o di qualunque altra natura).

La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e con preavviso di 14 giorni. In tal caso, trascorsi 14 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento deH'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Tale estensione di garanzia è operante a condizione che siano soddisfatte le condizioni indicate nell'Art.3 "Protezioni" delle norme sempre operanti.

### **03 - TERREMOTO**

A parziale deroga dell'Art. 1, comma m), delle condizioni generali di assicurazione, la Società risponde dei danni alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le eruzioni o le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima eruzione che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

### **04 - LIMITI DI INDENNIZZO**

Relativamente alla partita n. 1) per ogni sinistro e per annualità assicurativa, la Società risponde fino alla concorrenza di:

- un importo pari al 40% della somma assicurata per danni causati da furto e rapina;
- un importo pari al 70% della somma assicurata per danni causati da scioperi, tumulti e sommosse popolari, atti vandalici e dolosi, col sottolimito di un importo pari al 40% della somma assicurata per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.
- un importo pari al 60% della somma assicurata per danni da ogni altra causa con esclusione dei danni da incendio per i quali il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata stessa.

### **05 - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**

Si conviene che in caso di sinistro, non si applica la regola proporzionale se la somma assicurata di partita 1, risulta insufficiente in misura non superiore al 20% (VENTIpercento). Qualora tale limite risulti oltrepassato, il disposto dell'art. 7, delle condizioni generali di assicurazione, si applica considerando la somma assicurata maggiorata di detta percentuale.

## **06 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare fino al più vicino posto di raccolta o di scarico dei residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di polizza, partita 2) per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

## **07 - FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Per ogni sinistro risarcibile a termini di polizza, ove in seguito non sia indicato diversamente, resta a carico dell'Assicurato:

- lo scoperto del 20% dell'indennizzo dovuto col minimo di euro 3.000,00 per danni causati da furto, rapina, terrorismo e sabotaggio organizzato;
- lo scoperto del 15% dell'indennizzo dovuto col minimo di euro 2.500,00 per danni causati da cedimento del terreno o delle basi di appoggio, scioperi, tumulti e sommosse popolari, atti vandalici e dolosi, terremoto, alluvione, inondazione, allagamento;
- lo scoperto del 10% dell'indennizzo dovuto col minimo di euro 2.000,00 per danni causati da ogni altra causa escluso i danni da incendio per i quali non si applica alcuna franchigia.

## **08 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO**

La Condizione Particolare che segue è attiva soltanto se NELLE SCHEDE DI CIASCUNA AZIENDA sia stata indicata la relativa somma assicurata.

La Società indennizza le perdite patrimoniali conseguenti alla interruzione della attività dell'Assicurato a seguito di:

- danni indennizzabili a termini di polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
- danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della azienda distributrice che impediscano il dispacciamento dell'energia prodotta dalle cose assicurate in conseguenza di: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto.

La garanzia opera a condizione che NELLE SCHEDE DI CIASCUNA AZIENDA sia indicata la relativa somma assicurata, che deve essere pari al prodotto tra il prezzo di vendita al KWh (comprensivo del incentivo secondo il D.M. del 28.07.2005 e successive modifiche) e la produzione media di energia, secondo i dati progettuali, nell'arco di dodici mesi.

La Società non risponde inoltre delle perdite patrimoniali conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da:

- a) eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione, o imputabili a cause esterne come scioperi ed eventi di forza maggiore, o limitazioni imposte dall'Autorità;
- b) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, prodotti semilavorati, finiti ed approvvigionamenti destinati all'esercizio;
- c) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare o rimpiazzare o ricostruire le cose danneggiate o distrutte;
- d) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza dell'impianto o della ricostruzione delle cose danneggiate o distrutte;
- e) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei preposti dall'Assicurato quali responsabili dell'esercizio;
- f) impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato, dovuta a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività.

La determinazione dell'indennizzo è effettuata secondo le norme che seguono:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in KWh/giorno) relativamente agli ultimi trenta giorni antecedenti il sinistro con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) si calcola la produzione media giornaliera di energia elettrica (in KWh/giorno) che l'impianto ha erogato nei tre giorni successivi al sinistro, comunque prima della riparazione;
- c) la differenza fra i valori calcolati ai punti a) e b) va moltiplicata per il prezzo al KWh al quale l'energia elettrica prodotta dall'impianto viene ceduta, prezzo comprensivo dell'incentivo erogato secondo quanto stabilito dal D.M. del 28.07.2005 e sue successive modifiche.;
- d) l'indennizzo complessivo si ottiene prendendo il minore fra l'importo pari a tre dodicesimi della somma assicurata e l'importo ottenuto moltiplicando quanto ottenuto al punto c) moltiplicato per i

giorni necessari a ripristinare la completa funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni di franchigia. Per ogni sinistro il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate, ma comunque non oltre la durata massima di 4 (quattro) mesi.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di 3 giorni con il minimo di euro 2.500,00.

Tale franchigia temporale con relativo minimo si intendono raddoppiate se il fermo dell'impianto è causato dalle linee di dispacciamento di proprietà di terzi e quindi non assicurate alla partite RIPORTATE NELLE SCHEDE DI CIASCUNA AZIENDA.

## **09 - FORZA MAGGIORE**

In caso di sinistri dovuti ad eventi di forza maggiore per i quali venga stabilita l'erogazione di fondi speciali per la ricostruzione delle cose assicurate o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, è fatto obbligo all'Assicurato di attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione.

Qualora l'erogazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte della Società, il Contraente si impegna a restituire detto importo alla Società.

Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'indennizzo, detto indennizzo verrà ridotto dell'importo erogato di cui sopra.

## **10 - ONORARI PERITI**

In caso di danno risarcibile la Società rimborsa le spese per gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Per questa estensione di garanzia la Società risponde fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto col massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa

## **11 - RESPONSABILITÀ CIVILE**

La Condizione Particolare che segue è attiva soltanto se nella SCHEDE DI CIASCUNA AZIENDA sia stata indicato il relativo massimale PER ENTRAMBE LE OPZIONE.

### **A - Responsabilità Civile della proprietà dell'impianto**

La Società si obbliga tenere indenne l'Assicurato, fino al massimale indicato nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'impianto assicurato; compresi i danni derivanti dai lavori di manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, sino a concorrenza del 20% del massimale per danni a cose, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini dell'Assicurato, purché con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Sono esclusi i danni:

- a) da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- b) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- d) da furto;
- e) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- f) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Per danni alle cose resta a carico dell'assicurato una franchigia di euro 1.500,00.

**B - Responsabilità civile della conduzione dell'impianto**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino al massimale indicato nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali in conseguenza di un fatto accidentale, compreso lo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione al normale esercizio dell'impianto.

Sono compresi in garanzia, con una franchigia fissa di € 500,00 per ogni sinistro, i danni eventualmente arrecati all'immobile su cui dovesse sorgere l'impianto e alle sue pertinenze, con esclusione dei danni arrecati alla parte di immobile di proprietà dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- b) derivanti dalla proprietà del fabbricato;
- c) derivanti da proprietà, uso e guida di veicoli a motore.

Non sono considerati terzi, oltre alle persone indicate nella garanzia 1 - Responsabilità Civile Fabbricato -, i componenti il nucleo familiare del conduttore con lui conviventi.

Per danni alle cose resta a carico dell'assicurato una franchigia di euro 1.500,00

**SEZIONE 7) PARTITE E SOMME ASSICURATE**

**1) ASVO SPA**

**GARANZIE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI- ART 11 – CONDIZIONE A e B  
MASSIMALE € 3000.000,00**

**DANNI DIRETTI ED INDIRETTI IMPIANTI:**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Portogruaro VE
Località	Centa di Taglio
Via	Pascoli, 33 <b>Loc. Centa di Taglio</b>

Tipologia impianto	Impianto fotovoltaico costituito da pannelli fotovoltaici, inverter, apparati elettrici, cavi elettrici e strutture di sostegno in metallo, installato sul terreno
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	996,00
N° inverter	
Producibilità annua attesa in kWh	
data entrata in esercizio	

<b>Somma da assicurare garanzia danno diretto</b>	<b>€1.300.000,00</b>
<b>Spese demolizione e sgombero a P.R.A.</b>	<b>€ 100.000,00</b>
<b>Danni da interruzione di esercizio</b>	
KWh prodotti in un anno	1.100.000,00
Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M. 23/02/2007	€ 0,117,00
<b>Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio</b>	<b>€ 128.700,00</b>

Premio lordo annuo € .....

**2) VIER SRL**

**GARANZIE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI- ART 11 – CONDIZIONE A e B  
MASSIMALE € 3000.000,00**

**DANNI DIRETTI ED INDIRETTI IMPIANTI:**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Spinea
Località	Spinea
Via	Pascoli, 33

Tipologia impianto	Ad inseguimento biassiale su 6 vele indipendenti, a terra
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	17,3
N° inverter	3
Producibilità annua attesa in kWh	20000
data entrata in esercizio	02/05/2007

**Somma da assicurare garanzia danno diretto € 151.545,18**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A. € 100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 20000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,5660

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio € 11.320,00**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Martellago
Località	Martellago
Via	Trento, 26

Tipologia impianto	Su tetto piano e struttura inclinata 26°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	75,08
N° inverter	1
Producibilità annua attesa in kWh	82000
data entrata in esercizio	05/09/2008

**Somma da assicurare garanzia danno diretto € 427.215,14**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A. € 100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno	82000
Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M. 23/02/2007	€ 0,4000
	€ 0,0400
<b>Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio</b>	<b>€ 32.800,00</b>
	<b>€ 2.360,00</b>

<b>Impianto fotovoltaico</b>
------------------------------

Installato nel Comune di	Martellago
Località	Martellago
Via	Trento, 26

Tipologia impianto	Integrato su impermeabilizzazione falda 5°
Tipologia pannelli	Amorfo
Potenza totale in kW	30,24
N° inverter	1
Producibilità annua attesa in kWh	32000
data entrata in esercizio	30/12/2012

**Somma da assicurare garanzia danno diretto** € **137.013,89**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A.** € **100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 32000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,3730

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio** € **11.936,00**

<b>Impianto fotovoltaico</b>
------------------------------

Installato nel Comune di	Martellago
Località	Olmo
Via	Damiano Chiesa, 3

Tipologia impianto	Su tetto piano e struttura inclinata 26°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	65,98
N° inverter	1
Producibilità annua attesa in kWh	70000
data entrata in esercizio	05/09/2008

**Somma da assicurare garanzia danno diretto** € **377.606,53**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A.** € **100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 70000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,4000  
€ 0,0400

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio € 28.000,00**  
**€ 1.900,00**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Martellago
Località	Martellago
Via	Roma, 79

Tipologia impianto	Su tetto piano e struttura inclinata 26°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	12,6
N° inverter	2
Producibilità annua attesa in kWh	13000
data entrata in esercizio	08/08/2008

**Somma da assicurare garanzia danno diretto € 74.49337**  
**Spese demolizione e sgombero a P.R.A. € 100.000,00**  
**Danni da interruzione di esercizio**  
KWh prodotti in un anno 13000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,4200

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio € 5.460,00**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Martellago
Località	Martellago
Via	Toscana

Tipologia impianto	Su tetto piano e struttura inclinata 26°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	9,45
N° inverter	2
Producibilità annua attesa in kWh	10000
data entrata in esercizio	08/08/2008

**Somma da assicurare garanzia danno diretto € 56.73140**  
**Spese demolizione e sgombero a P.R.A. € 100.00,00**  
**Danni da interruzione di esercizio**  
KWh prodotti in un anno 10000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
 23/02/2007 € 0,4200  
**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio € 4.200,00**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Martellago
Località	Maerne
Via	T.Tasso, 16

Tipologia impianto	Su tetto piano e struttura inclinata 12°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	88,32
N° inverter	1
Producibilità annua attesa in kWh	100000
data entrata in esercizio	30/12/2012

**Somma da assicurare garanzia danno diretto € 318.291,90**  
**Spese demolizione e sgombero a P.R.A. € 100.000,00**  
**Danni da interruzione di esercizio**  
 KWh prodotti in un anno 100000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
 23/02/2007 € 0,2140  
 € 0,0400  
**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio € 21.400,00**  
**€ 2.090,1600**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Campagna Lupia
Località	Lughetto
Via	Piazza della Conciliazione

Tipologia impianto	Ad inseguimento biassiale su 6 vele indipendenti, a terra
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	17,3
N° inverter	3
Producibilità annua attesa in kWh	20000
data entrata in esercizio	21/03/2008

**Somma da assicurare garanzia danno diretto € 155.200,03**  
**Spese demolizione e sgombero a P.R.A. € 100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 20000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
 23/02/2007 € 0,5660

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio € 11.320,0000**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Tribano
Località	Tribano
Via	Olmo per San Luca, 16/a

Tipologia impianto	Ad inseguimento biassiale su 6 vele indipendenti, a terra
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	17,3
N° inverter	3
Producibilità annua attesa in kWh	20000
data entrata in esercizio	23/10/2007

**Somma da assicurare garanzia danno diretto € 142.23,29**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A. € 100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 20000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
 23/02/2007 € 0,5660

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio € 11.320,00**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Marcon
Località	Marcon
Via	Marmolada, 17

Tipologia impianto	Ad inseguimento biassiale su 6 vele indipendenti, a terra
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	17,3
N° inverter	3
Producibilità annua attesa in kWh	20000
data entrata in esercizio	10/07/2007

**Somma da assicurare garanzia danno diretto € 156.87,64**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A. € 100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 20000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,5090  
€ 0,0400

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio € 10.180,00**  
**€ 281,72**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Marcon
Località	Marcon
Via	Dello Sport, 2

Tipologia impianto	Ad inseguimento biassiale su 6 vele indipendenti, a terra
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	17,3
N° inverter	3
Producibilità annua attesa in kWh	20000
data entrata in esercizio	29/06/2007

**Somma da assicurare garanzia danno diretto € 157.64,18**  
**Spese demolizione e sgombero a P.R.A. € 100.000,00**  
**Danni da interruzione di esercizio**  
KWh prodotti in un anno 20000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,5090  
€ 0,0400

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio € 10.180,00**  
**€ 407,20**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Mogliano Veneto
Località	Mogliano Veneto
Via	Roma, 84

Tipologia impianto	Su tetto piano e struttura inclinata 26°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	40,95
N° inverter	1
Producibilità annua attesa in kWh	45000
data entrata in esercizio	13/02/2009

**Somma da assicurare garanzia danno diretto € 272.67,82**  
**Spese demolizione e sgombero a P.R.A. € 100.000,00**  
**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 45000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,3920  
€ 0,0400

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio** € 17.640,0000  
€ 495,8000

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Mogliano Veneto
Località	Mogliano Veneto
Via	Gagliardi, 9

Tipologia impianto	Su tetto piano e struttura inclinata 26°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	37,62
N° inverter	1
Producibilità annua attesa in kWh	42000
data entrata in esercizio	08/06/2010

**Somma da assicurare garanzia danno diretto** € 218.830,50

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A.** € 100.000,00

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 42000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,3840  
€ 0,0400

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio** € 16.128,0000  
€ 627,6400

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Venezia
Località	Marghera
Via	Dell'elettricità, 6

Tipologia impianto	Su falda inclinata 30°
Tipologia pannelli	Monocristallino
Potenza totale in kW	19,21
N° inverter	3
Producibilità annua attesa in kWh	22000
data entrata in esercizio	13/08/2009

**Somma da assicurare garanzia danno diretto** € 102.016,46

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A.** € 100.000,00

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 22000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,3720  
€ 0,0400

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio** € **8.184,0000**  
€ **538,1600**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Venezia
Località	Marghera
Via	Dell'elettricità, 6

Tipologia impianto	Su falda inclinata 30°
Tipologia pannelli	Monocristallino
Potenza totale in kW	19,89
N° inverter	3
Producibilità annua attesa in kWh	22000
data entrata in esercizio	13/08/2009

**Somma da assicurare garanzia danno diretto** € **105.597,91**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A.** € **100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 22000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,4510  
€ 0,0400

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio** € **9.922,0000**  
€ **549,7200**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Venezia
Località	Marghera
Via	Dell'elettricità, 6

Tipologia impianto	Su falda inclinata 30°
Tipologia pannelli	Monocristallino
Potenza totale in kW	17,34
N° inverter	3
Producibilità annua attesa in kWh	20000
data entrata in esercizio	13/08/2009

**Somma da assicurare garanzia danno diretto** € **92.20671**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A.** € **100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 20000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,3720  
€ 0,0400

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio** € **7.440,0000**  
€ **445,5600**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Venezia
Località	Marghera
Via	Dell'elettricità, 6

Tipologia impianto	Su falda inclinata 30°
Tipologia pannelli	Monocristallino
Potenza totale in kW	19,89
N° inverter	3
Producibilità annua attesa in kWh	22000
data entrata in esercizio	13/08/2009

**Somma da assicurare garanzia danno diretto** € **105.587,45**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A.** € **100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 22000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,4510  
€ 0,0400

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio** € **9.922,0000**  
€ **534,2800**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Vigonovo
Località	Vigonovo
Via	Roma, 41/a

Tipologia impianto	Su pensilina incl. 10°
Tipologia pannelli	Amorfo
Potenza totale in kW	25,2
N° inverter	1
Producibilità annua attesa in kWh	27000
data entrata in esercizio	18/11/2013

**Somma da assicurare garanzia danno diretto** € **47.177,72**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A.** € **100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 27000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio € 0,0000**

<b>Impianto fotovoltaico</b>
------------------------------

Installato nel Comune di	Vigonovo
Località	Galta
Via	Battisti, 52

Tipologia impianto	Su tetto a falda inclinata 26°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	13,8
N° inverter	1
Producibilità annua attesa in kWh	15000
data entrata in esercizio	13/12/2013

**Somma da assicurare garanzia danno diretto € 57.64474**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A. € 100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 15000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio € 0,0000**

<b>Impianto fotovoltaico</b>
------------------------------

Installato nel Comune di	Preganziol
Località	Preganziol
Via	Monte Civetta

Tipologia impianto	Su falda inclinata 30°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	19,98
N° inverter	3
Producibilità annua attesa in kWh	22000
data entrata in esercizio	30/12/2010

**Somma da assicurare garanzia danno diretto € 107.94,67**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A. € 100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 22000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,4030  
€ 0,0400  
**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio € 8.866,0000**  
**€ 233,5200**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Preganziol
Località	Preganziol
Via	Manzoni, 39

Tipologia impianto	Su tetto a falde inclinate 26°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	51,3
N° inverter	1
Producibilità annua attesa in kWh	56000
data entrata in esercizio	11/06/2010

**Somma da assicurare garanzia danno diretto € 274.991,04**  
**Spese demolizione e sgombero a P.R.A. € 100.000,00**  
**Danni da interruzione di esercizio**  
KWh prodotti in un anno 56000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,3840  
€ 0,0400  
**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio € 21.504,0000**  
**€ 949,0800**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Preganziol
Località	San Trovaso
Via	Piazza Diaz, 6

Tipologia impianto	Su tetto piano e struttura inclinata 26°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	15,12
N° inverter	2
Producibilità annua attesa in kWh	17000
data entrata in esercizio	09/06/2010

**Somma da assicurare garanzia danno diretto € 82.41488**  
**Spese demolizione e sgombero a P.R.A. € 100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno	17000
Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M. 23/02/2007	€ 0,4030 € 0,0400
<b>Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio</b>	<b>€ 6.851,0000</b> <b>€ 192,4800</b>

<b>Impianto fotovoltaico</b>
------------------------------

Installato nel Comune di	Preganziol
Località	Frescada Est
Via	Bertuol, 48

Tipologia impianto	Su tetto piano e struttura inclinata 26°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	25,2
N° inverter	4
Producibilità annua attesa in kWh	27000
data entrata in esercizio	14/06/2010

<b>Somma da assicurare garanzia danno diretto</b>	<b>€ 137.297,66</b>
<b>Spese demolizione e sgombero a P.R.A.</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno	27000
Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M. 23/02/2007	€ 0,3840 € 0,0400
<b>Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio</b>	<b>€ 10.368,0000</b> <b>€ 524,5200</b>

<b>Impianto fotovoltaico</b>
------------------------------

Installato nel Comune di	Preganziol
Località	Preganziol
Via	Tintinaglia

Tipologia impianto	Su tetto piano e struttura inclinata 26°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	30,78
N° inverter	1
Producibilità annua attesa in kWh	34000
data entrata in esercizio	21/04/2011

<b>Somma da assicurare garanzia danno diretto</b>	<b>€ 170.500,09</b>
<b>Spese demolizione e sgombero a P.R.A.</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 34000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,3840  
€ 0,0400

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio** € 13.056,0000  
€ 387,0800

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Preganziol
Località	Sambughè
Via	Sambughè, 168

Tipologia impianto	Su tetto piano e struttura inclinata 26°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	34,2
N° inverter	1
Producibilità annua attesa in kWh	37000
data entrata in esercizio	11/06/2010

**Somma da assicurare garanzia danno diretto** € 182.236,84

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A.** € 100.000,00

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 37000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,3840  
€ 0,0400

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio** € 14.208,0000  
€ 1.124,1600

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Salzano
Località	Salzano
Via	Mameli,

Tipologia impianto	Su tetto a falda inclinata 26°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	17,28
N° inverter	3
Producibilità annua attesa in kWh	19000
data entrata in esercizio	16/03/2011

**Somma da assicurare garanzia danno diretto** € 87.409,22

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A.** € 100.000,00

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno	19000
Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M. 23/02/2007	€ 0,4420 € 0,0400
<b>Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio</b>	<b>€ 8.398,0000</b> <b>€ 216,2000</b>

<b>Impianto fotovoltaico</b>
------------------------------

Installato nel Comune di	Salzano
Località	Robegano
Via	Rossini

Tipologia impianto	Integrato su impermeabilizzazione falda 10°
Tipologia pannelli	Amorfo
Potenza totale in kW	15,55
N° inverter	3
Producibilità annua attesa in kWh	17000
data entrata in esercizio	25/01/2011

<b>Somma da assicurare garanzia danno diretto</b>	<b>€ 75.29205</b>
<b>Spese demolizione e sgombero a P.R.A.</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno	17000
Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M. 23/02/2007	€ 0,4420 € 0,0400
<b>Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio</b>	<b>€ 7.514,0000</b> <b>€ 71,5600</b>

<b>Impianto fotovoltaico</b>
------------------------------

Installato nel Comune di	Chioggia
Località	Sottomarina
Via	Del Boschetto, 4/f

Tipologia impianto	Su tetto a falda inclinata 26°
Tipologia pannelli	Amorfo
Potenza totale in kW	19,2
N° inverter	2
Producibilità annua attesa in kWh	21000
data entrata in esercizio	07/03/2011

<b>Somma da assicurare garanzia danno diretto</b>	<b>€ 121.739,79</b>
<b>Spese demolizione e sgombero a P.R.A.</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 21000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,4030  
€ 0,0400

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio** € **8.463,0000**  
€ **292,1600**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Campolongo Maggiore
Località	Bojon
Via	Durighello

Tipologia impianto	Su tetto a falda inclinata 26°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	19,32
N° inverter	1
Producibilità annua attesa in kWh	21000
data entrata in esercizio	15/03/2011

**Somma da assicurare garanzia danno diretto** € **121.012,78**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A.** € **100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 21000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,4420  
€ 0,0400

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio** € **9.282,0000**  
€ **284,3200**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Campolongo Maggiore
Località	Bojon
Via	Dante

Tipologia impianto	Su tetto a falda inclinata 26°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	19,32
N° inverter	1
Producibilità annua attesa in kWh	21000
data entrata in esercizio	10/03/2011

**Somma da assicurare garanzia danno diretto** € **121.429,96**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A.** € **100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno	21000
Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M. 23/02/2007	€ 0,4420
	€ 0,0400
<b>Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio</b>	<b>€ 9.282,0000</b>
	<b>€ 350,6800</b>

<b>Impianto fotovoltaico</b>
------------------------------

Installato nel Comune di	Venezia
Località	Mestre
Via	Porto di Cavergnago, 101

Tipologia impianto	Su pensiline doppia inclinazione, 25°/10°
Tipologia pannelli	Policristallino
Potenza totale in kW	193,2
N° inverter	2
Producibilità annua attesa in kWh	220000
data entrata in esercizio	14/06/2011

<b>Somma da assicurare garanzia danno diretto</b>	<b>€ 515.819,53</b>
<b>Spese demolizione e sgombero a P.R.A.</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno	220000
Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M. 23/02/2007	€ 0,3840
	€ 0,0400
<b>Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio</b>	<b>€ 84.480,0000</b>
	<b>€ 1.081,2000</b>

<b>Impianto fotovoltaico</b>
------------------------------

Installato nel Comune di	Venezia
Località	Mestre
Via	Martiri della Libertà, 396

Tipologia impianto	Su pensiline inclinazione, 5°
Tipologia pannelli	Amorfo
Potenza totale in kW	199,8
N° inverter	4
Producibilità annua attesa in kWh	220000
data entrata in esercizio	24/06/2011

<b>Somma da assicurare garanzia danno diretto</b>	<b>€ 814.349,58</b>
<b>Spese demolizione e sgombero a P.R.A.</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 220000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,3840  
€ 0,0400

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio** € **84.480,0000**  
€ **5.476,7200**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Venezia
Località	Mestre
Via	Porto di Cavergnago, 99

Tipologia impianto	Integrato su impermeabilizzazione falda 10°
Tipologia pannelli	Amorfo
Potenza totale in kW	48,38
N° inverter	2
Producibilità annua attesa in kWh	55000
data entrata in esercizio	13/02/2012

**Somma da assicurare garanzia danno diretto** € **543.744,15**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A.** € **100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 55000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,3520

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio** € **19.360,0000**

**Valore unico per cdo2 sez2 e cdo2 sez3**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Venezia
Località	Mestre
Via	Porto di Cavergnago, 99

Tipologia impianto	Integrato su tettoia curva
Tipologia pannelli	CIGS
Potenza totale in kW	59,28
N° inverter	8
Producibilità annua attesa in kWh	65000
data entrata in esercizio	13/02/2012

**Somma da assicurare garanzia danno diretto** € **543.744,15**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A.** € **100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno	65000
Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M. 23/02/2007	€ 0,2460
<b>Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio</b>	<b>€ 15.990,0000</b>

**Valore unico per cdo2 sez2 e cdo2 sez3**

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Scorzè
Località	Scorzè
Via	Guido Rossa, 31

Tipologia impianto	Su tetto piano e struttura inclinazione 0°
Tipologia pannelli	Microamorfo
Potenza totale in kW	19,25
N° inverter	1
Producibilità annua attesa in kWh	21000
data entrata in esercizio	05/07/2013

<b>Somma da assicurare garanzia danno diretto</b>	<b>€ 43.74229</b>
<b>Spese demolizione e sgombero a P.R.A.</b>	<b>€ 100.000,00</b>
<b>Danni da interruzione di esercizio</b>	
KWh prodotti in un anno	21000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M. 23/02/2007	€ 0,2400
<b>Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio</b>	<b>€ 5.040,0000</b>

**Impianto fotovoltaico**

Installato nel Comune di	Scorzè
Località	Scorzè
Via	Guido Rossa, 31

Tipologia impianto	Su tetto a aflda incl. 26°
Tipologia pannelli	Microamorfo
Potenza totale in kW	19,25
N° inverter	1
Producibilità annua attesa in kWh	21000
data entrata in esercizio	05/07/2013

<b>Somma da assicurare garanzia danno diretto</b>	<b>€ 30.90174</b>
<b>Spese demolizione e sgombero a P.R.A.</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 21000

Prezzo x Kwh venduto comprensivo dell'incentivo D.M.  
23/02/2007 € 0,2400

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio € 5.040,0000**

<b>Impianto cogenerazione</b>
-------------------------------

Installato nel Comune di	Venezia
Località	Mestre
Via	Forte Marghera, 153

Tipologia impianto	Motore a combustione a metano e alternatore
Potenza totale in kW	45
Producibilità annua attesa in kWh	200000
data entrata in esercizio	21/05/2013

**Somma da assicurare garanzia danno diretto € 582.795,83**

**Spese demolizione e sgombero a P.R.A. € 100.000,00**

**Danni da interruzione di esercizio**

KWh prodotti in un anno 200000

Prezzo x Kwh elettrico venduto € 0,3060

**Somma da assicurare € 61.200,0000**

KWh prodotti in un anno 230000

Prezzo x Kwh termico venduto 0,12

**Somma da assicurare garanzia interruzione d'esercizio € 27.600,0000**

Premio lordo annuo € .....

LA SOCIETA'

.....

IL CONTRAENTE

.....

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·

- Durata della polizza; ·
- Recesso in caso di sinistro; ·
- Foro competente; ·
- Obblighi in caso di sinistro

LA SOCIETA'

.....

IL CONTRAENTE

.....